

Illegittimo il giudizio negativo di compatibilità ambientale in relazione ad un progetto di impianto eolico

T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. V 1° aprile 2025, n. 717 - Tenca, pres.; Illuminati, est. - San Giorgio Wind S.r.l. (avv. Sticchi Damiani) c. Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana ed a. (Avv. distr. Stato).

Ambiente - Giudizio negativo di compatibilità ambientale in relazione ad un progetto di impianto eolico - Annullamento.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1 – Con ricorso depositato il 26 giugno 2024, la società San Giorgio Wind S.r.l. ha chiesto al TAR l'annullamento, previa sospensione cautelare, dei seguenti atti:

- i) Decreto assessorile n. 103/GAB dell'8 marzo 2024 e relativa nota ARTA prot. 15558 dell'11 marzo 2024, con cui è stato espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto di impianto eolico "San Giorgio" da 28,5 MW, da realizzarsi nei Comuni di Agrigento, Montallegro e Cattolica Eraclea;
- ii) Parere istruttorio conclusivo della CTS n. 433/2023 del 17 luglio 2023, con esito negativo sulla valutazione ambientale del progetto;
- iii) Parere negativo della Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento prot. 12968 del 25 ottobre 2022 e note confermatrice prot. 3647 del 30 marzo 2023, prot. 5244 del 19 maggio 2023 e prot. 450 del 16 gennaio 2024;
- iv) Parere istruttorio intermedio della CTS prot. 192/2022;
- v) Verbali delle Conferenze dei Servizi del 30 marzo 2023 e del 19 maggio 2023, nonché tutti gli atti istruttori e preparatori delle stesse;
- vi) Ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.

1.1 – A fondamento del ricorso proposto, la ricorrente ha dedotto, in punto di fatto, quanto appresso spiegato.

a) La società ricorrente, operante nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, presentava in data 27 dicembre 2021 alla Regione Siciliana istanza volta all'ottenimento del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006, in relazione alla realizzazione dell'impianto eolico denominato "San Giorgio". Il progetto si collocava in linea con gli obiettivi delineati dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) nonché dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), risultando altresì qualificato come strategico a livello europeo ai sensi del Regolamento (UE) n. 2577/2022.

b) L'area oggetto dell'intervento non risultava gravata da vincoli paesaggistici puntuali ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, né veniva ricompresa tra quelle classificate come non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili ai sensi del d.m. 10 settembre 2010 e della normativa regionale di riferimento; essa si presentava pertanto compatibile, sotto il profilo localizzativo, con la realizzazione dell'impianto proposto.

c) Nel corso del procedimento autorizzativo, la conferenza di servizi acquisiva numerosi pareri favorevoli, tra cui quelli resi dal Comune di Agrigento, dall'Assessorato regionale dell'Energia, da Rete Ferroviaria Italiana (RFI), dall'Assessorato regionale della Salute, dall'Aeronautica Militare nonché dall'Autorità di Bacino. Tuttavia, la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento esprimeva parere contrario, successivamente reiterato mediante ulteriori note, malgrado le controdeduzioni e le integrazioni istruttorie prodotte dalla società istante.

d) La Commissione Tecnica Specialistica (CTS), anziché procedere ad un'autonoma e compiuta valutazione tecnica, si limitava a recepire acriticamente il parere negativo espresso dalla Soprintendenza, omettendo qualsivoglia approfondimento istruttorio, e concludeva il proprio esame con l'emissione del parere istruttorio conclusivo n. 433/2023 del 17 luglio 2023. Sulla base di tale parere, l'ARTA adottava il provvedimento finale di diniego impugnato, in modo meramente adesivo e privo di autonoma motivazione.

1.2 – Svolta questa premessa in fatto, la ricorrente ha formulato otto motivi di ricorso, sinteticamente riassumibili nei termini che seguono.

i. Violazione delle regole procedurali della Conferenza dei Servizi – Il Provvedimento di diniego di VIA si mostra illegittimo in quanto adottato sulla base del Parere della CTS le cui risultanze, oltre a non recar alcun rilievo effettivamente preclusivo alla realizzazione dell'intervento, non sono state ponderate in sede conferenziale.

ii. Erronea attribuzione di carattere vincolante al parere della Soprintendenza – L'ARPA ha illegittimamente considerato vincolante il parere della Soprintendenza, in violazione dell'art. 14-quater della legge n. 241/1990, che impone una valutazione complessiva basata sulle posizioni prevalenti espresse nella conferenza di servizi. La giurisprudenza ha chiarito che nessun ente ha potere di veto e che il parere paesaggistico deve essere oggetto di ponderazione.

iii. Mancata valutazione autonoma da parte dell'ARTA – l'amministrazione precedente si è limitata a recepire



acriticamente il parere della CTS senza esercitare i propri poteri valutativi, come richiesto dalla normativa ambientale e amministrativa.

iv. Violazione dei principi di partecipazione procedimentale – Sia il parere della CTS n. 433 del 17 luglio 2023, sia il successivo provvedimento di diniego dell'ARTA risultavano adottati in violazione dell'obbligo di comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, nonché in difetto di adeguata considerazione delle osservazioni, integrazioni e controdeduzioni puntualmente trasmesse dalla ricorrente nel corso del procedimento. Rilievi di natura tecnica e documentale venivano ritenuti ostativi senza attivare il necessario confronto procedimentale, con conseguente vizio istruttorio che inficiava entrambi gli atti.

v. Violazione del principio di dissenso costruttivo – L'ARTA anziché indicare le eventuali prescrizioni necessarie a rendere il progetto compatibile con il contesto paesaggistico, ha espresso un diniego radicale, in contrasto con il dovere di leale collaborazione e con il principio di proporzionalità.

vi. Compatibilità del progetto con la normativa di riferimento e sull'assenza di profili ostativi – La determinazione negativa assunta dall'Autorità procedente risulta illegittima, in quanto non tiene conto del fatto che il progetto non ricade in aree dichiarate non idonee ai sensi della normativa regionale vigente. Come chiarito dall'art. 12 del d.lgs. 387/2003 e dal d.m. 10 settembre 2010, la mancata classificazione del sito come “non idoneo” genera una presunzione di compatibilità, che impone un obbligo di motivazione rafforzata per eventuali giudizi negativi.

vii. Illegittimità del parere della CTS per insussistenza di profili ostativi – La ricorrente censura il parere della CTS in quanto basato su rilievi formali, non sostanziali, riguardanti aspetti tecnici (acustica, approvvigionamento idrico, cromia, mitigazione idraulica) già affrontati con specifici elaborati e impegni progettuali. Le integrazioni fornite sono state ignorate o sottovalutate, senza una reale valutazione degli impatti ambientali né apertura a soluzioni in fase esecutiva. Il parere risulta viziato per difetto di istruttoria, motivazione apparente ed eccesso di formalismo.

viii. Illegittimità del parere della Soprintendenza per insussistenza di profili ostativi – Anche il parere della Soprintendenza è contestato per genericità e mancanza di motivazione, fondandosi su affermazioni apodittiche circa l'impatto visivo, senza considerare l'assenza di vincoli sull'area né le valutazioni progettuali prodotte. L'organo avrebbe assunto un atteggiamento pregiudiziale, in contrasto con i principi di proporzionalità e bilanciamento degli interessi. Il parere si fonda su rilievi non dimostrati e appare affetto da evidente eccesso di potere.

2 – Con ordinanza del 10 luglio 2024, il TAR Sicilia – Palermo, ha rilevato un vizio procedimentale derivante dalla mancata comunicazione all'Avvocatura dello Stato dell'ordinanza di fissazione dell'udienza e del decreto di trasferimento del procedimento dal TAR Lazio. Ritenendo tale omissione idonea a compromettere il contraddittorio, il Collegio ha disposto il rinvio della trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 24 luglio 2024, ordinando contestualmente alla parte ricorrente la notifica degli atti processuali alle amministrazioni resistenti.

3 – La Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e il Ministero della Cultura si sono costituiti in giudizio in data 13 luglio 2024, senza tuttavia depositare memorie difensive né documentazione.

4 – Con successiva ordinanza del 26 luglio 2024, il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo che il provvedimento di diniego della compatibilità ambientale non presenti profili di manifesta illegittimità, in quanto ARTA si è limitata a recepire i pareri negativi della CTS e della Soprintendenza, entrambi organi tecnici preposti alla valutazione degli impatti paesaggistici e ambientali. Al tempo stesso, il Collegio ha ritenuto necessario un approfondimento istruttorio, disponendo che: i) la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento chiarisse se e quali porzioni dell'impianto progettato ricadano in aree sottoposte a tutela paesaggistica, ai sensi del D.lgs. n. 42/2004; ii) ARTA integrasse la motivazione del diniego, illustrando in maniera più puntuale e analitica i profili ostativi rilevati in sede di valutazione ambientale.

5 – Con memoria del 14 febbraio 2025, le Amministrazioni intime hanno ribadito la propria posizione, insistendo per il rigetto del ricorso proposto ex adverso.

6 – Con memoria del 18 febbraio 2025, la ricorrente ha ribadito l'illegittimità del diniego di compatibilità ambientale opposto da ARTA, richiamando integralmente le censure già svolte in ricorso e segnalando ulteriori profili critici. In particolare, ha evidenziato il mancato adempimento, da parte di ARTA e della Soprintendenza, all'ordine istruttorio impartito con ordinanza n. 420/2024, a conferma del difetto assoluto di istruttoria e della carenza motivazionale degli atti impugnati. Ha inoltre ribadito che nessuna porzione significativa dell'impianto ricade in aree vincolate, essendo l'unica interferenza (cavidotto) priva di impatto paesaggistico, in quanto interrata. La Soprintendenza avrebbe erroneamente attribuito rilievo alla posizione dell'aerogeneratore WTG 1, in realtà esterno all'area soggetta a tutela. Infine, ha censurato l'illegittimo recepimento del parere della Soprintendenza come vincolante, in violazione delle regole sulla conferenza di servizi e dei principi giurisprudenziali in materia.

7 – All'udienza pubblica del 21 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previa sua discussione.

8 – Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.

9 – Il primo motivo di doglianza, con cui parte ricorrente lamenta la violazione delle regole procedurali proprie della Conferenza di Servizi, per avere la Commissione Tecnico-Scientifica espresso il proprio parere al di fuori della sede collegiale, non può essere accolto.

Anche a voler ammettere la sussistenza del vizio formale dedotto, esso non risulta aver inciso sul contenuto sostanziale

del procedimento, atteso che il parere negativo di VIA si fonda su valutazioni tecniche e paesaggistiche formulate dagli organi competenti, il cui apporto istruttorio non risulta in alcun modo alterato dalla modalità con cui è stato espresso.

Il motivo va pertanto disatteso.

10. – È invece meritevole di accoglimento il secondo motivo d'impugnazione con cui la ricorrente contesta all'ARTA l'erronea attribuzione di valore vincolante al parere della Soprintendenza.

L'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 impone all'autorità competente di svolgere una valutazione complessiva degli interessi coinvolti, senza che i pareri resi dagli enti partecipanti possano assumere carattere determinante o insuperabile. Nondimeno, l'ARTA ha ritenuto che il dissenso paesaggistico «*infici il procedimento*» e comporti ex se l'esito negativo della VIA (v. p. 15 dell'atto di VIA), in contrasto con il principio di non automaticità degli esiti nei procedimenti complessi. artt. 14-bis ss. della legge n. 241/1990

11. – Da ciò discende anche la fondatezza del terzo motivo di ricorso, incentrato sull'omessa valutazione autonoma da parte dell'ARTA. Come già osservato, l'amministrazione procedente ha omissa di svolgere un'autonoma attività valutativa delle risultanze istruttorie e di motivare, con proprie argomentazioni e non mediante acritica adesione alla posizione della Soprintendenza, le eventuali ragioni ostative.

12 – È suscettibile di positiva valutazione anche il quarto motivo d'impugnazione, relativo alla mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale prima dell'adozione del parere della CTS n. 433 del 17 luglio 2023 e del successivo provvedimento di diniego dell'ARTA.

Deve premersi che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della parte ricorrente, l'art. 10-bis della legge n. 241/1990 – che impone all'amministrazione di comunicare i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza prima dell'adozione di un provvedimento negativo – non si applica direttamente ai procedimenti svolti in sede di conferenza di servizi, per i quali valgono regole procedurali proprie, dettate dagli artt. 14-bis e ss. della stessa legge.

Tuttavia, ciò non esonera l'amministrazione dal rispetto del principio generale del contraddittorio procedimentale, il quale – pur non espresso in termini formali dall'art. 10-bis per i procedimenti in conferenza di servizi – trova fondamento nei principi generali del giusto procedimento, come delineati dagli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990, nonché nei principi costituzionali di buon andamento, imparzialità (art. 97 Cost.) e del giusto procedimento amministrativo (artt. 41 CDFUE e 6 CEDU).

Pure nei procedimenti improntati a semplificazione e concentrazione, come quello conferenziale, resta imprescindibile garantire un confronto effettivo, trasparente e leale tra amministrazione e interessato, soprattutto in prossimità dell'adozione di provvedimenti potenzialmente lesivi. La giurisprudenza ha più volte affermato che il coinvolgimento del proponente nei momenti decisivi del procedimento costituisce espressione dei principi di leale collaborazione e buon andamento dell'azione amministrativa (Cons. Stato, V, n. 626/2022; IV, n. 1761/2022). Il contraddittorio, infatti, non si esaurisce in un adempimento formale, ma rappresenta una garanzia sostanziale di completezza istruttoria e di qualità della decisione finale.

Nel caso in esame, la CTS ha espresso un parere negativo basato su una serie di presunte criticità tecniche, senza che queste siano mai state previamente sottoposte all'attenzione della società in modo compiuto o in un contesto che ne consentisse l'effettiva replica. ARTA, dal canto suo, ha recepito integralmente il parere della Commissione, senza attivare alcun momento di interlocuzione o approfondimento con il proponente, limitandosi a formalizzare il diniego. L'esito del procedimento si è così definito in assenza di un effettivo confronto con il proponente, in palese violazione del principio di partecipazione e del dovere di leale collaborazione istruttoria. Il vizio non ha natura meramente formale: trattandosi di rilievi tecnici, suscettibili di controdeduzione e superamento, l'omessa attivazione del contraddittorio ha inciso in maniera sostanziale sull'esito del procedimento.

Tali atti risultano pertanto viziati sotto il profilo ora esaminato.

13 – I motivi nn. 5, 6, 7 e 8 del ricorso – da esaminarsi congiuntamente per evidente connessione logica e tematica – attengono alla compatibilità del progetto con la normativa di riferimento, alla legittimità e congruità dei pareri resi dalla Commissione Tecnico-Scientifica (CTS) e dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento, su cui si fonda il diniego finale della compatibilità ambientale, nonché alla violazione del principio del dissenso costruttivo, che impone alle amministrazioni coinvolte nel procedimento conferenziale di formulare rilievi e opposizioni in modo motivato e propositivo, indicando – ove possibile – le condizioni per pervenire a una valutazione positiva.

In particolare:

i) con il motivo n. 6, la ricorrente ha evidenziato che il progetto non ricade in aree dichiarate “non idonee” ai sensi del d.m. 10 settembre 2010 e della disciplina regionale di cui al D.P. Reg. n. 26/2017. In base alla normativa vigente e alla giurisprudenza consolidata, la mancata classificazione del sito come “non idoneo” genera una presunzione di compatibilità ambientale, che impone all'amministrazione un onere di motivazione rafforzata in caso di diniego. Nel caso di specie, l'ARTA ha fondato il giudizio negativo senza svolgere alcuna autonoma valutazione, limitandosi a recepire i rilievi espressi da CTS e Soprintendenza;

ii) con il motivo n. 7, è stato contestato il parere della CTS n. 433/2023, deducendone l'illegittimità per difetto di istruttoria, appiattimento su rilievi meramente tabellari e formali (quali l'assenza di dettagli su emissioni acustiche post-operam, approvvigionamento idrico, misure di mitigazione idraulica e fonometrica, cromatismi dei manufatti), nonché

per assenza di una valutazione sostanziale degli impatti ambientali effettivi del progetto, come desumibili dalla documentazione tecnica allegata agli atti;

iii) con il motivo n. 8, la ricorrente ha censurato il parere negativo reso dalla Soprintendenza BB.CC.AA. con nota prot. 12968 del 25 ottobre 2022, successivamente confermato nelle note del 30 marzo, 19 maggio 2023 e 16 gennaio 2024. Si lamenta, in particolare, che tale parere si fondi su valutazioni generiche sull'impatto visivo dell'impianto e non tenga conto del fatto che nessuno degli aerogeneratori ricade in aree sottoposte a vincolo paesaggistico (art. 142 TUA) o ad ambiti territoriali meritevoli di tutela paesaggistica (art. 143 TUA), e che l'unica interferenza – relativa al cavidotto – sia marginale, interrata e priva di impatti visivi, come documentato negli elaborati tecnici (v. in particolare la Relazione tecnica di riscontro al parere della Soprintendenza, doc. 27).

Tali motivi, tutt'altro che privi di consistenza, imponevano un approfondimento di carattere istruttorio. A tal fine, con ordinanza n. 420/2024, questo Tribunale, pur avendo rigettato l'istanza cautelare, ha comunque disposto:

i) alla Soprintendenza, di chiarire se, e in quale misura, le opere previste ricadano effettivamente nei Paesaggi Locali n. 22 (Valle del Platani) e n. 23 (Valle del Canne), indicando le specifiche prescrizioni di tutela contenute nelle pertinenti disposizioni del Piano Paesaggistico provinciale;

ii) all'ARTA, di motivare puntualmente le ragioni ostative al rilascio della VIA anche alla luce delle deduzioni svolte in sede procedimentale e contenute nel ricorso, chiarendo la significatività degli impatti e l'eventuale possibilità di adottare prescrizioni idonee al loro superamento.

Le amministrazioni interessate non hanno adempiuto all'ordine istruttorio, precludendo così ogni possibilità di accertare se le valutazioni ostative contenute nei pareri siano sorrette da un'effettiva e completa istruttoria, ovvero si fondino su considerazioni astratte o superabili.

In particolare, l'omesso riscontro della Soprintendenza ha impedito di verificare la reale incidenza del progetto su aree tutelate dal Piano Paesaggistico. Allo stesso modo, la mancata replica dell'ARTA ha reso impossibile accertare se il diniego fosse fondato su elementi tecnici concreti o, piuttosto, su un acritico recepimento di eventuali rilievi formali formulati dalla CTS e della Sovrintendenza.

Tale deficit istruttorio si riverbera, inevitabilmente, anche sulla valutazione delle osservazioni difensive formulate dalla società ricorrente con la memoria conclusiva depositata in data 18 febbraio 2025, con cui – richiamando espressamente elaborati tecnici già agli atti (tra cui, in particolare, la “Relazione tecnica di riscontro al parere CTS 433/2023” e la “Relazione tecnica di riscontro al parere della Soprintendenza”, doc. 26 e 27) – sono stati ribaditi: l'assenza di elementi di effettiva criticità ambientale, la localizzazione esterna a qualsiasi area tutelata degli aerogeneratori, la natura interrata e tecnicamente neutra del cavidotto, e la piena superabilità – anche in fase esecutiva – delle residue osservazioni.

In assenza dei riscontri richiesti, tali allegazioni non risultano né superate né smentite dalle amministrazioni resistenti, e devono quindi essere tenute in considerazione quali elementi di conferma della fondatezza dei motivi adottati dalla ricorrente.

Va a questo riguardo osservato che – come già evidenziato in sede di esame del quarto motivo – nel corso del procedimento non è stato assicurato un effettivo contraddittorio, impedendo alla società ricorrente di confrontarsi con le valutazioni ostative prima dell'adozione degli atti impugnati.

Tale carenza si è protratta anche in questa sede processuale, ove, nonostante l'ordinanza istruttoria adottata da questo Tribunale, le Amministrazioni resistenti sono rimaste silenti. La mancata ottemperanza ha così impedito lo svolgimento di un confronto dialettico pieno tra le parti su questioni decisive, precludendo ogni possibilità di chiarire, anche nel processo, la fondatezza dei rilievi tecnici e paesaggistici posti a base del provvedimento impugnato.

14 – A ciò si aggiunga, con riferimento al motivo n. 5, che anche laddove – all'esito di un effettivo contraddittorio – le criticità prospettate nei pareri istruttori fossero risultate confermate, l'amministrazione procedente sarebbe stata comunque tenuta, in ossequio ai principi di leale collaborazione e di proporzionalità (artt. 1 e 14-ter della legge n. 241/1990), a verificare la possibilità di introdurre prescrizioni o soluzioni progettuali idonee a superare tali rilievi, anziché limitarsi a un diniego incondizionato. Come chiarito dalla giurisprudenza, il c.d. “dissenso costruttivo” impone che il dissenso espresso in sede di conferenza di servizi sia accompagnato, ove possibile, da indicazioni tecniche volte a consentire l'adeguamento dell'intervento nel rispetto degli interessi pubblici coinvolti (Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 2983/2021; TAR Lazio, sez. II-bis, sent. n. 3631/2023).

Nel caso di specie, né la Soprintendenza né la CTS hanno formulato proposte prescrittive o individuato misure mitigative idonee a rendere compatibile l'intervento, mentre l'ARTA si è limitata ad accogliere tali pareri in modo acritico, senza svolgere alcuna autonoma e ponderata valutazione sull'effettiva incidenza del progetto e sull'interesse pubblico alla sua realizzazione.

Tanto più ciò assume rilievo se si considera che l'intervento oggetto di diniego riguarda la realizzazione di un impianto eolico, rientrante nel più ampio obiettivo – riconosciuto e tutelato tanto a livello nazionale quanto sovranazionale – di promozione e massima diffusione delle fonti rinnovabili. In questo contesto, un diniego assoluto, immotivato e adottato in assenza di un'istruttoria adeguata e senza alcuna apertura a soluzioni alternative o a interventi di adeguamento progettuale, risulta viziato sotto il profilo del dissenso costruttivo.

15 – Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso proposto va accolto e quindi annullati il provvedimento di

diniego della compatibilità ambientale adottato da ARTA (D.A. n. 103/GAB dell'8 marzo 2024), nonché i presupposti parere della CTS (n. 433/2023) e della Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento (nota prot. 12968/2022 e successive conferme), che devono essere annullati.

Resta fermo l'obbligo delle Amministrazioni resistenti di riesaminare il progetto, nel rispetto dei principi del contraddittorio, della leale collaborazione e della proporzionalità, previa autonoma e motivata valutazione da parte dell'ARTA.

16 – Le spese di lite seguono la soccombenza delle Amministrazioni regionali resistenti (ex art. 91 c.p.c.) e si liquidano in favore della ricorrente – avuto riguardo allo scaglione di riferimento e alle caratteristiche della controversia (art. 4 dm 55/14) – in complessivi €. 3.000,00 per compensi di avvocato; oltre IVA, CPA e spese generali, se spettanti, e contributo unificato, se ed in quanto versato.

Considerata l'estraneità del Ministero della Cultura al procedimento di VIA oggetto di causa (cfr. tra le tante: C.G.A. n. 648/2022, nn. 677 e 678 del 2024), ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite tra tale amministrazione e la parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Palermo – Sezione Prima – definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e secondo le modalità indicate in motivazione e, per l'effetto, annulla:

- il provvedimento di diniego della compatibilità ambientale adottato dall'ARTA con D.A. n. 103/GAB dell'8 marzo 2024;

- il parere della Commissione Tecnico-Scientifica (CTS) n. 433/2023;

- il parere della Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento, reso con nota prot. 12968 del 25 ottobre 2022 e confermato con successive comunicazioni del 30 marzo, 19 maggio 2023 e 16 gennaio 2024.

Condanna le amministrazioni regionali resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano nella complessiva somma di euro 3.000,00 per compensi professionali di avvocato; oltre IVA, CPA e spese generali, se spettanti, e contributo unificato, se ed in quanto versato.

Compensa le spese di lite tra la ricorrente e il Ministero della Cultura.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)